CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA (D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 87 DEL 14-04-2017

Oggetto: Ricorso in appello proposto dal Dott. Laudani Mario, innanzi alla Corte d'Appello di Catania Sez. Lavoro, iscritto al n. 349/2017 R.G. – Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente e nomina difensore – Incarico all'Avv. Lanfranchi Antonio.

L'anno duemiladiciassette, il giorno Di de Sselle , del mese di luglio, presso la sede del Couscitto di Bouefie a 2- Polevno.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Francesco Greco, nominato con D.A. del 5 luglio 2017, n.43/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo nella qualità Direttore Generale dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;


VISTO il D.A. n.10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22/11/2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO il ricorso in appello proposto dal dott. Laudani Mario innanzi alla Corte d'Appello di Catania – Sez. Lavoro, notificato all'intestato Ente, in data 15/6/2017, presso il procuratore costituito in primo grado Avv. Antonio Lanfranchi;

CONSTATATO che con il succitato ricorso l'appellante chiede la riforma della sentenza n.4213/2016 con la quale il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto al fine di conseguire la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto a termine intercorso con l'Ente e di ottenere i correlati emolumenti;

Juy



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA (D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

RITENUTA necessaria la costituzione e la difesa del Consorzio nel suddetto giudizio al fine di garantirne ogni più ampia tutela anche in considerazione del grave pregiudizio che deriverebbe all'Ente dall'accoglimento dell'impugnazione proposta avverso la favorevole sentenza di primo grado;

CONSIDERATO che per ragioni di opportunità e di continuità difensiva, oltre che per il carico di lavoro del quale è oberato l'Ufficio Legale Interconsortile, l'incarico per il patrocinio dell'Ente nell'anzidetto giudizio può essere conferito all'Avvocato Antonio Lanfranchi, il quale ha già proficuamente difeso l'Ente nel primo grado di giudizio;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017, adottato con delibera consortile n. 17 del 30/1/2017, trasmesso al competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. n.2131/2017 per la relativa approvazione;

VISTA la nota dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O. I, prot. n.16562/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n.10952/2017, con la quale, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i., si autorizza la gestione provvisoria fino al 31/7/2017, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 452/2017 dal competente settore Ragioneria;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

VISTO l'art. 9 lett.f dello Statuto consortile;

DELIBERA

DI RESISTERE al ricorso in appello proposto dal Dott. Laudani Mario innanzi alla Corte d'Appello di Catania – Sez. Lavoro, notificato all'intestato Ente, presso il procuratore costituito, in data 15/6/2017 e di costituirsi, pertanto, nel relativo giudizio iscritto al n. 349/2017 R.G. della predetta Corte d'Appello.

DI NOMINARE e dare mandato per la difesa dell'Ente nel suddetto giudizio l'Avv. Antonio Lanfranchi (cod. fisc.: LNFNTN61S03F158E), con studio in Messina, Via S. Maria dell'Arco n.16 (part. IVA 02846200836), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Messina al n.1344;


DI CONFERIRE al suddetto legale la necessaria procura alle liti, attribuendogli ogni facoltà di legge, ivi compresa quella farsi sostituire in udienza e designare eventuali procuratori domiciliatari;

DI APPROVARE l'allegato schema di disciplinare di incarico che dovrà essere sottoscritto dal professionista al momento dell'accettazione dell'incarico;

DI TRASMETTERE copia della presente delibera al professionista incaricato;

La spesa derivante dal presente provvedimento farà carico al capitolo n. 4300 del bilancio di previsione in corso.

Juy



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA (D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Barbagallo


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Ing. Francesco-Greco

Certificato di pubblicazione

La delibera è pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Committente

www.consorziobonifica9ct.it dal 18-07 al

Catania,lì



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

	Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA	
	DISCIPLINARE DI INCARICO	
	L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di , nei local	
	del	3.=
	SONO PRESENTI	
The second se	Da una parte: il Dott. Ing. Francesco Greco, nella qualità di	
	Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con	
	sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872;	
	Dall'altra: L'Avv. Antonio Lanfranchi, nato a Messina il 03/11/1961,	
	con studio in Messina, via S. Maria dell'Arco n. 16, Cod. Fisc.	
	LNFNTN61S03F158E, iscritto all'Ordine degli Avvocati della provincia	
	di Messina;	
	PREMESSO	
	- Che, con delibera consortile n° del, questa	
	Amministrazione ha statuito di:	
	- costituirsi nel giudizio di appello promosso dal Dott. Laudani Mario,	
One of the second secon	iscritto al n.349/2017 R.G. della Corte d'Appello di Catania - Sezione	
	Lavoro;	
W. Ang	- affidare all'Avv. Antonio Lanfranchi l'incarico di rappresentare e	
	difendere l'Ente nel suddetto giudizio;	
O ₁₁₁	- sottoscrivere con il predetto professionista apposito disciplinare di	
	incarico.	
	Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:	

Art. 1

Il Consorzio, per essere rappresentato e difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. Antonio Lanfranchi, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato, conferendogli apposita procura alle liti.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segnerà la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria giudiziale e/o extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni per mancato guadagno o altro.

Art. 4

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario dovuto per

	l'espletamento del predetto incarico, verrà corrisposto secondo le
100	indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in
	particolare, per l'eventuale attività stragiudiziale alle disposizioni
	contenute al Capo IV° e per l'attività giudiziale alle disposizioni
	contenute al Capo II del citato D.M.
	In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato in
	riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle
	forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai
	valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di
	una ulteriore decurtazione del 30%;
	Nel caso in cui il giudizio si concluda con esito favorevole per il
	Consorzio e condanna della parte soccombente al pagamento delle
	spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto
	alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come
	da sentenza.
	Art. 5
	Al professionista verranno anticipate o rimborsate le spese,
	idoneamente documentate, da sostenere o sostenute per
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l'espletamento dell'incarico, quali, a titolo di esempio, quelle
	eventulamente dovute per il contributo unificato, la tassa di registro, le
	marche da bollo, i diritti di cancelleria e per ogni altra imposta e/o
	tassa che, per legge, dovesse derivare dall'incarico medesimo. Le spese
	vive di viaggio, di vitto e di alloggio fuori sede che il professionista
	dovesse affrontare nell'espletamento del mandato saranno
1	interamente rimborsate in misura pari:

- al costo del biglietto di seconda classe in caso di trasporto ferroviario	
 - al costo del biglietto della c.d. "economy class" in caso di tratte	e
 nazionali e continentali del trasporto aereo;	
 - al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato	3
utilizzato;	
- le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in	1
 misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.	
Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista s	
avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a	a
quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo de	
 professionista incaricato, che a tale titolo non può pretendere alcunche	&
 dal Consorzio.	
 Art. 6	
Art. 6 L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le	e
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le	
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de	
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere	
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.	2
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse. Letto, confermato e sottoscritto.	2
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse. Letto, confermato e sottoscritto.	2
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse. Letto, confermato e sottoscritto.	2
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse. Letto, confermato e sottoscritto.	2
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse. Letto, confermato e sottoscritto.	2
L'Avv. Antonio Lanfranchi dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4 e 5 de presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse. Letto, confermato e sottoscritto.	2